II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1998

riguardante l'aiuto di Stato concesso dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dal governo italiano in favore dell'impresa Seleco

[notificata con il numero C(1998) 4035]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/398/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai suddetti articoli [1],

considerando quanto segue:

I

(1) L'impresa Seleco (in prosieguo Seleco), con sede a Pordenone, Friuli-Venezia Giulia (Italia), ed un organico di 1 500 dipendenti, operava nel mercato dell'elettronica di consumo e più precisamente in tre settori: televisori a colori, decodificatori di programmi criptati (settore pay-TV) e prodotti professionali (videoproiettori e monitor). Come altre imprese presenti in questo settore in Italia, Seleco ha ricevuto regolarmente aiuti nel corso degli ultimi dieci anni [2] attraverso l'attività della società finanziaria pubblica Ristrutturazione Elettronica (in prosieguo «REL») [3].

(2) Nel 1993 il risultato del gruppo ammontava a 77,5 miliardi di ITL di perdite (41 milioni di ECU), un importo superiore ai mezzi propri (60,6 miliardi di ITL di capitale e riserve). Per coprire queste perdite, agli inizi del 1994 era stato raggiunto fra i vari azionisti un accordo di copertura e di ricapitalizzazione che prevedeva la rinuncia parziale di crediti (16 miliardi di ITL) che REL vantava nei riguardi di Seleco (82 miliardi di ITL), l'intervento della società finanziaria pubblica Friulia SpA (in prosieguo «Friulia SpA») per 13 miliardi di ITL, nonché quello di banche pubbliche e di alcune banche private che avevano accettato di sottoscrivere la ricapitalizzazione per 9 miliardi di ITL in proporzione ai rispettivi crediti. Il contributo delle banche pubbliche ammontava a 3,5 miliardi di ITL.

(3) Le autorità italiane avevano notificato soltanto l'intervento di Friulia SpA, il quale però era stato

[1] GU C 373 del 29.12.1994, pag. 5, e GU C 155 del 20.5.1998, pag. 24.

[2] Con decisione C 20/91 (GU C 166 del 3.7.1992, pag. 6), la Commissione ha approvato gli aiuti concessi da REL ad una dozzina di imprese appartenenti al settore dell'elettronica di consumo di cui la più importante era Seleco.

[3] Organismo pubblico dello Stato per la ristrutturazione del settore dell'elettronica di consumo in Italia, la cui attività aveva formato oggetto delle decisioni del 17 gennaio 1984 e del 17 settembre 1985.

attuato prima che la Commissione potesse pronunciarsi al riguardo. Tale intervento e quelli non notificati di REL e delle banche pubbliche hanno indotto la Commissione ad avviare nei loro riguardi la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE in data 27 settembre 1994.

(4) Con lettere del 26 ottobre 1994, del 30 gennaio 1995, del 19 aprile 1995, 7 luglio 1995, 25 agosto 1995 e 19 novembre 1996, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni più dettagliate sulle citate operazioni.

(5) Le autorità italiane hanno risposto con lettere pervenute in data 14 ottobre 1994, 10 novembre 1994, 31 marzo 1995, 27 giugno 1995, 19 dicembre 1995, 22 gennaio 1996, 5 dicembre 1996 e 11 febbraio 1997. Il 22 novembre 1995, durante una riunione fra rappresentanti della Commissione e del governo italiano, sono stati forniti chiarimenti supplementari.

II

(6) All'inizio del 1996, mentre si accingeva a concludere con una decisione parzialmente negativa il procedimento avviato nel 1994, la Commissione è venuta a conoscenza tramite la stampa di altre operazioni in cui sarebbero state implicate società pubbliche e che avrebbero modificato sensibilmente la struttura del gruppo Seleco. Si trattava in particolare: i) dello scorporo dalla casa madre delle attività professionali e pay-TV e del loro raggruppamento nella società Seleco Multimedia il cui capitale di 30 miliardi di ITL sarebbe stato detenuto in parti uguali da Seleco, Italtel (50 % privata, 50 % pubblica) e Friulia SpA (pubblica); ii) di un prestito obbligazionario di 12 miliardi di ITL lanciato da Seleco e sottoscritto da un pool di banche pubbliche e private; iii) di un prestito convertibile di 12 miliardi di ITL concesso a Seleco da Friulia SpA; iv) del riscatto, al prezzo di 20 miliardi di ITL, del debito residuo di 66 miliardi di ITL che Seleco aveva nei riguardi di REL; v) dell'impegno di Italtel a rilevare i1 citato prestito obbligazionario concesso da Friulia SpA.

(7) Con lettera del 19 novembre 1996, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni più dettagliate su questi interventi. Le risposte delle autorità italiane sono pervenute alla Commissione il 5 dicembre 1996 e l'11 febbraio 1997.

In tali lettere le autorità italiane sostenevano che gli investimenti di Italtel e di Friulia SpA nel capitale di Seleco Multimedia corrispondevano ad una logica commerciale accettabile per un investitore privato, giacché la società, mediante l'acquisizione di Seleco Multimedia, ne aveva acquisito tra l'altro il «know-how». Per quanto concerne il prestito obbligazionario di 12 miliardi di ITL accordato a Seleco da un consorzio di banche, nonché quello concesso da Friulia SpA, le autorità italiane sostenevano che si trattava di un prestito a condizioni di mercato. Per quanto riguarda il riscatto da parte di Seleco del debito residuo nei confronti di REL, pari a 66 miliardi di ITL, al prezzo di 20 miliardi, le autorità italiane sostenevano che il tasso di attualizzazione del debito era giustificato dai rischi derivanti da grosse difficoltà esistenti nel mercato dell'elettronica di consumo in Italia. Infine le autorità italiane spiegavano che non esisteva alcun impegno di Italtel a rilevare il prestito obbligazionario concesso da Friulia SpA a Seleco.

(8) Con decisione notificata al governo italiano con lettera del 18 febbraio 1998 ([1]), la Commissione estendeva la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in modo da potere esaminare congiuntamente tutte le misure di aiuto adottate fino a quel momento e da ottenere informazioni supplementari sui nuovi interventi a favore di Seleco intervenuti nel frattempo.

III

(9) Il governo italiano non ha reagito a tale decisione della Commissione né ha trasmesso le informazioni richieste, e ciò nonostante un sollecito datato 15 luglio 1998, nel quale si segnalava che si sarebbe proceduto ad ingiunzione in caso di mancata risposta. Soltanto con fax del 21 settembre 1998 le autorità italiane hanno comunicato formalmente che, in data 17 aprile 1997, il giudice italiano aveva dichiarato il fallimento di Seleco.

(10) In seguito a tale comunicazione, la Commissione ha chiesto al governo italiano, con lettera del 29 settembre 1998, ulteriori informazioni riguardanti: i) lo stato della liquidazione di Seleco; ii) l'elenco dei creditori pubblici e privati nonché l'ammontare dei loro crediti; iii) la concessione eventuale di altri aiuti oltre a quelli inclusi nel procedimento avviato nel 1994 ed esteso nel 1998; iv) l'impiego eventuale delle attività commerciali di Seleco, in particolare per la creazione di altri progetti industriali. La Commissione chiedeva inoltre se era possibile v) iscrivere nuovi crediti nella massa fallimentare, anche in vista dell'eventuale recupero degli aiuti nel frattempo dichiarati incompatibili con il mercato comune.

([1]) Decisione del 4 febbraio 1998 (GU C 155 del 20.5.1998, pag. 24).

(11) Con lettera del 7 ottobre 1998, le autorità italiane hanno risposto alla lettera della Commissione del 29 settembre 1998 precisando che i loro servizi erano venuti a conoscenza della decisione della Commissione del 18 febbraio 1998 di estendere il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, soltanto grazie al sollecito del 15 luglio 1998. Ciò è tanto più sorprendente in quanto la Commissione ha, proprio alla data del 18 febbraio, inviato il testo della decisione alla Rappresentanza permanente d'Italia. Inoltre, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di non essere in grado di rispondere ai quesiti posti entro il termine di 15 giorni lavorativi stabilito dalla Commissione.

(12) Con lettera registrata il 17 novembre 1998, le autorità italiane hanno dato risposta alla lettera della Commissione del 29 settembre 1998. Tuttavia, la presente decisione resta necessaria poiché le informazioni fornite non contengono l'elenco completo dei creditori, pubblici e privati, di Seleco. Inoltre, le richieste di cui alla presente decisione costituiscono richieste ulteriori e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella lettera del 29 settembre 1998.

(13) In base alle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla compatibilità con il trattato degli aiuti concessi alla società Seleco.

IV

(14) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia ([1]), se la Commissione constata che sono stati istituiti o modificati degli aiuti non notificati, essa ha il potere, dopo avere consentito allo Stato membro interessato di pronunciarsi al riguardo, di ingiungere a tale Stato, mediante una decisione provvisoria in attesa del risultato dell'esame dell'aiuto, di fornirle entro il termine da essa stabilito tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

(15) Ove il governo italiano non fornisca le informazioni richieste, la Commissione adotterà una decisione sulla base delle informazioni in suo possesso,

([1]) Sentenza del 14 febbraio 1990, nella causa C-301/87 Boussac, Racc. 1990 pag. I-307, e sentenza del 13 aprile 1994, nelle cause riunite C-324 e 342/90 Germania e Pleuger Werthington contro Commissione, Racc. 1994, pag. I-1173.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Entro il termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della presente decisione, l'Italia deve fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di esaminare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi alla società Seleco dalla regione Friuli-Venezia Giulia, tramite la società Friulia SpA e, dallo Stato italiano, tramite la finanziaria Ristrutturazione Elettronica e alcune banche pubbliche, nonché con ogni altro mezzo.

Articolo 2

1. L'Italia deve fornire le informazioni richieste con lettere del 18 febbraio 1998 e del 29 settembre 1998.

2. L'Italia deve inoltre fornire le informazioni seguenti:

a) indicare ogni eventuale altro aiuto concesso alla società Seleco SpA in aggiunta a quelli indicati nella decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nonché nella decisione di estensione notificata al governo italiano con lettera del 18 febbraio 1998;

b) precisare le motivazioni di ordine economico e commerciale che avrebbero spinto Seleco SpA nel 1996 a scorporare una parte delle sue attività per raggrupparle in un'altra società, Seleco Multimedia, nonché dettagliare la situazione di bilancio della società madre al momento dello scorporo. Inoltre fornire un rapporto dettagliato sulle modifiche della struttura azionaria di Seleco Multimedia, dall'inizio della sua creazione fino ad oggi;

c) indicare se, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, l'impresa è stata sottoposta ad amministrazione controllata ai sensi degli articoli 187 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge sul fallimento) o ha proseguito la sua attività sulla base di un concordato preventivo omologato ai sensi degli articoli 160 e seguenti della legge sul fallimento. In ambedue i casi, fornire un rapporto dettagliato sulle attività svolte da Seleco SpA, un elenco dei creditori partecipanti al comitato costituito in occasione dell'amministrazione controllata o del concordato preventivo, nonché copia dei verbali delle riunioni di tale comitato al momento della discussione nonché dell'accettazione dell'amministrazione controllata o dell'adesione al concordato preventivo, indicando i crediti dello Stato nei riguardi di Seleco SpA in termini di imposte e tasse, previdenza sociale o fondo pubblico di intervento a favore dei lavoratori;

d) qualora la società non sia stata sottoposta ad amministrazione controllata o non sia stato omologato concordato preventivo, indicare le circostanze in cui è stato dichiarato il fallimento nel 1997, specificando gli eventuali crediti vantati dallo Stato nei riguardi di Seleco SpA in termini di imposte e tasse, previdenza sociale o fondo pubblico di intervento a favore dei lavoratori; indicare il soggetto richiedente, con copia dello stato passivo del fallimento, l'elenco dei creditori ammessi, l'ammontare dei loro crediti e il loro rispettivo rango. Inoltre, precisare a che stadio si trova attualmente la procedura di fallimento e fornire elementi dettagliati su eventuali istanze di revocazione;

e) trasmettere un rapporto dettagliato su tutte le attività commerciali e finanziarie intraprese da Seleco SpA dopo la dichiarazione di fallimento. In questo caso, fornire, oltre all'indicazione della base giuridica e delle motivazioni di ordine economico invocate: i) l'elenco dei creditori facenti parte di un eventuale comitato dei creditori e copia del verbale dei pareri emessi dal comitato sull'opportunità dell'avvio e della continuazione dell'esercizio dell'impresa, nonché ii) i crediti dello Stato nei riguardi di Seleco SpA in termini di imposte e tasse, previdenza sociale o fondo pubblico di intervento a favore dei lavoratori;

f) trasmettere una descrizione dettagliata della procedura di liquidazione dell'attivo di Seleco SpA dal giorno della dichiarazione del fallimento fino ad oggi, nonché le condizioni e le modalità dei trasferimenti degli attivi commerciali di detta impresa;

g) indicare le condizioni e le modalità della ripartizione fra i creditori del fallimento del ricavato della vendita dell'attivo di Seleco SpA. Se la ripartizione è stata fatta sulla base di un concordato fallimentare, precisare i motivi di ordine economico sottostanti, con copia della proposta di concordato, del verbale della riunione in cui il comitato dei creditori ha accettato la proposta e della sentenza di omologazione del concordato stesso.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione